

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00833/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2010, proposto da Antonio Scotto Di Marrazzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Giorgio Vianelli, con domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Chioggia in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 13090 del 16.3.10 del Dirigente Settore Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia, che ha respinto la domanda di definizione di illecito edilizio presentata dal ricorrente relativamente ad un immobile in Chioggia località Orti Ovest;

di ogni atto annesso, connesso o presupposto ivi compresi i pareri della Commissione per la Salvaguardia di Venezia richiamati dal provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha domandato l'annullamento del diniego (atto prot. n. 13090 del 16.03.2010) opposto dal Comune di Chioggia alla sua domanda di condono *ex l. 326 del 2003*, relativa ad opere di *“costruzione fabbricati ad uso residenziale”*, realizzate nell'area di proprietà, in località Orti ovest.

1.1. Il diniego è motivato in ragione del parere negativo espresso dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, per la non conformità dell'intervento *“all'art. 3, co. 3 lett. a) e b) della L.R. 21/04, in quanto trattasi di nuova costruzione”*.

1.2. Avverso tale provvedimento, il ricorrente propone i seguenti motivi:

I. *“Violazione dell'art. 32 L. 24.11.03 n. 326, dell'art. 39 L. 23.12.94 n. 724 e dell'art. 35 L. 27.2.85 n. 47. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e difetto di presupposti”*, per essersi formato il silenzio-assenso sull'istanza, a seguito del decorso di un anno dalla sua presentazione;

II. *“Violazione dell'art. 32 L. 24.11.03 n. 326. Violazione dell'art. 3 LR 5.11.04 n. 21. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per illegittimità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”*, perché le opere, pur se ubicate in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sono sanabili in quanto *“conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”*, come dispone l'art. 32, comma 27, lett. d);

III. *“Violazione dell'art. 10 bis L. 7.8.90 n. 241. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione*, per mancato esame delle osservazioni presentate del privato nel corso del procedimento e per non

essere stata previamente rappresentata dall'amministrazione l'incompatibilità dell'intervento con la normativa paesaggistica.

2. Il Comune di Chioggia, con memoria depositata il 05.05.2023, ha argomentato per il rigetto del ricorso. Ha rappresentato, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso, la cui operatività è legata alla sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo, e la non condonabilità dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 21 del 2004.

3. All'udienza straordinaria del 06.06.2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-*quater*, disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Per la consolidata giurisprudenza (*Cons. St., sez. VII, 29 novembre 2022, n. 10495; sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10189; 1° luglio 2022, n. 5485; sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4880*) deve escludersi l'operatività del silenzio-assenso sulle domande di condono relative ad interventi realizzati in aree paesaggisticamente vincolate. L'art. 32, comma 1, della l. 47 del 1985 – richiamato dall'art. 32, comma 27, della l. 326 del 2003 – dispone, infatti, che *“il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”*, il che esclude, necessariamente, la possibilità di definire il procedimento in via tacita. Anche il parere dell'autorità preposta, peraltro, non potrebbe intervenire in forma tacita, giacché il citato art. 32, comma 1 qualifica l'inerzia dell'amministrazione in termini di *“silenzio-rifiuto”*, impugnabile dall'interessato.

5. Anche il secondo motivo è infondato.

5.1. La domanda di condono è stata presentata dal ricorrente in data 10.12.2004 e ricade quindi nell'ambito temporale di applicazione della l.r. Veneto n. 21 del 2004 (entrata in vigore il 07.07.2004), che ha dettato specifiche condizioni di sanabilità per gli interventi realizzati *“nelle aree*

assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". L'art. 3, comma 3 della citata legge regionale esclude, in particolare, che il condono in aree vincolate possa avere ad oggetto interventi *"valutabili in termini di volume"*, qual è quello – di nuova costruzione – realizzato dall'odierno ricorrente.

5.2. La richiamata disposizione regionale, dal chiaro e inequivoco tenore testuale, impedisce di dare rilievo all'affermata compatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico, come di valorizzare asserite esigenze di armonizzazione tra fonti statali e fonti regionali. Anche secondo la normativa nazionale (art. 32, comma 26, l. 326 del 2003), peraltro, la sanatoria degli abusi edilizi in area vincolata è circoscritta alle ipotesi di c.d. *"abusi minori"* – di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 (interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) – che non comportino aumento di superficie (*Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781*).

6. È infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso.

6.1. Il provvedimento di diniego (all. 17 del Comune) richiama espressamente le osservazioni del privato, ritenendole non accoglibili *"in quanto trattandosi di nuova costruzione in zona di vincolo ambientale, la sanatoria delle opere è preclusa dalla disciplina di tutela del vincolo"*. La motivazione appare quindi esaustiva, considerato che l'art. 10-*bis*, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone un'analitica e puntuale confutazione di ogni singola argomentazione svolta dalla parte privata, ma solo di esplicitare le ragioni che, nel complesso, hanno portato l'amministrazione a disattendere le controdeduzioni formulate (*Cons. St., sez. IV, 04 ottobre 2022, n. 8488*)

6.2. Per quanto attiene, invece, all'asserita menzione, solo nel provvedimento finale, della normativa paesaggistica, questa era già implicitamente richiamata dalla comunicazione dei motivi ostativi, attraverso il riferimento all'art. 3, comma 3 della l.r. 21 del 2004 (che disciplina proprio il regime delle aree vincolate). In ogni caso, trattasi di menzione *ad abundantiam*, non incidente sulle ragioni sostanziali del diniego, chiaramente evincibili dal privato già al momento dell'interlocuzione procedimentale.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-*bis*, c.p.a. e 13-*quater*, disp. att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

Fabio Belfiori, Referendario

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario

IL SEGRETARIO